Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 72° — **Roma - Mercoledì, 19 agosto 1931 - Anno IX** — **Numero 190**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

Nuovi prezzi dal 1° gennaio 1931

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. **45** — Estero L. **100**.

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella " Gazzetta Ufficiale " veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

La " Gazzetta Ufficiale " e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la LIBRERIA DELLO STATO NEL MINISTERO DELLE FINANZE e presso le seguenti LIBRERIE DEPOSITARIE:

CONCESSIONARI ORDINARI.

Alessandria: Boffi Angelo, via Umberto I.
Ancona: Fogola Giuseppe, Corso V. Eman. n. 30.
Aosta: G. Brivio di Maurizio Brivio.
Arezzo: Pellegrini A., via Cavour n. 15.
Asmara: A. A. F. Cicero.
Bari: Giuseppe Pansini & F., Corso Vitt. Emanuele nn. 100-102.
Belluno: Benetta Silvio.
Benevento: Tomaselli E., Corso Garibaldi n. 219.
Bengasi: Russo Francesco.
Bergamo: Libreria Intern. P. D. Morandini.
Bologna: Cappelli L., via Farini n. 6; Società anonima Nicola Zanichelli.
Brescia: Castoldi E., Largo Zanardelli.
Bolzano: Rinfreschi Lorenzo.
Caltanissetta: P. Milia Russo.
Campobasso: Colanieri Giov., « Casa del Libro ».
Cagliari: Libreria « Karalis », F.lli Giuseppe e Mario Dessi, Corso Vittorio Emanuele n. 2.
Caserta: F. Croce e F.
Catania: Libr. Intern. Giannotta Nicolò, via Lincoln nn. 271-275; Società Editrice Internazionale, via Vittorio Emanuele n. 135.
Catanzaro: Scaglione Vito.
Chieti: Piccirilli F
Como: Nani Cesare.
Cremona: Libreria Sonzogno Eduardo.
Cuneo: Libr. Ed Salomone Gius., via Roma n. 68.
Enna: G. B. Buscemi.
Ferrara: G. Lunghini & F. Bianchini, piazza Pace n. 31.
Firenze: Rossini Armando, piazza dell'Unità Italiana n. 9; Ditta Bemporad & C., via Proconsolo n. 7.
Fiume: Libr. pop. « Minerva », via XXX Ottobre.
Foggia: Pilone M.
Forlì: G. Archetti.
Frosinone: Grossi prof. Giuseppe.
Genova: F.lli Treves dell'A.L.I., piazza Fontane Marose; Soc Ed Int., via Petrarca nn. 22-24-r.
Gorizia: G. Paternoli, Corso G. Verdi n. 37.
Grosseto: Signorelli F.
Imperia: Benedusi S.
Imperia Oneglia: Cavillotti G.
Lecce: A. Marzullo.
Livorno: S. Belforte & Comp.
Lucca: S. Belforte & Comp.
Messina: G. Principato, v.le S. Martino n. 141-143; V. Ferrara, viale S. Martino n. 45; G. D'Anna, viale S. Martino.
Milano: F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria V. Em. nn. 64-66-68; Soc. Ed. Intern., piazza del Duomo n. 16; A. Vallardi, via Stelvio n. 2; Luigi di Giacomo Pirola, via Cavallotti n. 16.
Modena: G. T. Vincenzi & N., portico del Collegio.
Napoli: F.lli Treves dell'A.L.I., via Roma numeri 249-250; Raffaele Majolo & F., via T. Caravita n. 30; A. Vallardi, via Roma n. 47.
Novara: R. Guaglio, Corso Umberto I n. 26; Istituto Geografico De-Agostini.
Nuoro: G. Malgaroli.
Padova: F.lli Treves dell'A.L.I.; A. Draghi, via Cavour n. 9.
Palermo: F.lli Treves dell'A.L.I.; F. Ciuni, piazza Giuseppe Verdi n. 463.
Parma: Ficcadori della Società Edit. Intern., via del Duomo nn 20-26.
Pavia: Succ. Bruni Marelli.
Perugia: N. Simonelli.
Piacenza: A. Del-Maino, via Romagnosi.
Pisa: Popolare Minerva: Riunite Sottoborgo.
Pistoia: A. Pacinotti.
Pola: E. Schmidt, piazza Foro n. 17.
Potenza: Gerardo Marchesiello.
Ravenna: E. Lavagna & F.
Reggio Calabria: R. D'Angelo.
Reggio Emilia: Luigi Bonvicini, v. F. Crispi.
Rieti: A. Tomassetti.
Roma: F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria piazza Colonna; A. Signorelli, via degli Orfani n. 88; Maglione, via Due Macelli n 88; Mantegazza, via 4 Novembre n. 145; Stamperia Reale, vic. del Moretto n. 6; A. Vallardi, Corso Vittorio Emanuele n. 35; Littorio, Corso Umb. I n. 330.
Rovigo: G. Marin, via Cavour n. 48.
Salerno: N. Saracino, Corso Umberto I nn. 13-14.
Sassari: G. Ledda, Corso Vittorio Emanuele n. 14.
Savona: Lodola.
Siena: S. Bernardino, via Cavour n. 42.
Siracusa: Tinè Salvatore.
Sondrio: E. Zurucchi via Dante n. 9.
Spezia: A. Zacutti, via Cavallotti n. 3
Taranto: Rag. L. De-Pace, via D'Aquino n. 104.
Teramo: L. D. Ignazio.
Terni: Stabilimento Alterocca.
Torino: F. Casanova & C., piazza Carignano; Soc. Ed. Int., via Garibaldi n. 20; F.lli Treves dell'A.L.I., via S. Teresa n. 6; Lattes & C., via Garibaldi n. 3.
Trapani: G. Banci, Corso Vitt. Emanuele n. 82.
Trento: M. Disertori, via S. Pietro n. 6.
Treviso: Longo & Zoppelli.
Trieste: L. Cappelli, Corso Vittorio Eman. n. 12; F.lli Treves, Corso Vittorio Emanuele n. 27.
Tripoli: Libr. Minerva di Cacopardo Fortunato, Corso Vittorio Emanuele.
Udine: A. Benedetti, via Paolo Sarpi n. 41.
Varese: Maj Malnati, via Rossini, 18.
Venezia: Umb. Sormani, via Vitt. Em. n. 3844.
Vercelli: Bernardo Cornale.
Verona: Remigio Cabianca, via Mazzini n. 42.
Vicenza: G. Galla, via Cesare Battisti, n. 2.
Viterbo: Fratelli Buffetti.
Zara: E. De Schönfeld, piazza Plebiscito.

CONCESSIONARI SPECIALI.

Foligno: Poligrafica F. Salvati.
Milano: Ulrico Hoepli, Galleria De-Cristoforis.
Reggio Calabria: Quattrone e Bevacqua.
Roma: Biblioteca d'Arte; Dott. M. Recchi, piazza Ricci; Dr. G. Bardi, piazza Madama n. 19-20.
Torino: Rosemberg-Sellier, via Maria Vittoria n. 18.
Trieste: G. U. Trani, via Cavana n. 2.
Pinerolo: Rag. P. Taio, successore Chiantone Mascarelli.
Viareggio: Buzi Matraia, via Garibaldi n. 57.
Valenza: Giordano Giacomo.

CONCESSIONARI ALL'ESTERO.

Budapest: Libreria Eggenberger Karoly, Kossuth, L. U. 2.
Buenos Ayres: Italianissima Libreria Mele, via Lavalle n. 538.
Lugano: Alfredo Arnold, Rue Luvini Perseghini.
Parigi: Società Anon. Libreria Italiana, Rue du 4 September, 24.

CONCESSIONARI ALL'INGROSSO.

Messaggerie Italiane. **Bologna**, via Milazzo 11; **Firenze**, Canto dei Nelli, 10; **Genova**, via degli Archi Ponte Monumentale; **Milano**, Broletto, n. 24; **Napoli**, via Mezzocannone, 7; **Roma**, piazza SS Apostoli, 49; **Torino**, via dei Mille, 24.

N.B. — Le commissioni per acquisto delle pubblicazioni ufficiali dello Stato vengono accettate anche dalla Compagnia Italiana Turismo, Sede Centrale di Roma - Piazza Esedra n. 68, e dai suoi uffici in Italia ed all'Estero.

SOMMARIO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Autorizzazione a promuovere in Milano la Prima Esposizione internazionale delle dalie e fiori recisi della stagione, nonchè la Seconda Biennale internazionale del crisantemo, frutta e prodotti orticoli autunnali.

Con decreto 20 luglio 1931-IX di S. E. il Capo del Governo, registrato alla Corte dei conti il 4 agosto detto anno al registro n. 6 Finanze, foglio n. 272, la Società orticola di Lombardia è stata autorizzata a promuovere, ai termini e per gli effetti dei Regi decreti-legge 16 dicembre 1923, n. 2740, e 7 aprile 1927, n. 515, in Milano, dal 10 al 12 ottobre 1931-IX, la Prima Esposizione internazionale delle dalie e fiori recisi della stagione e dal 7 al 12 novembre 1931, la Seconda Biennale internazionale del crisantemo, frutta e prodotti orticoli autunnali.

(5794)

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **1274.**

REGIO DECRETO 18 giugno 1931, n. **957.**

Approvazione delle norme per il funzionamento delle Comunità israelitiche della Tripolitania e della Cirenaica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge organica per l'Amministrazione della Tripolitania e della Cirenaica in data 26 giugno 1927, n. 1013;

Considerata l'opportunità di modificare le norme per il funzionamento delle Comunità israelitiche della Tripolitania e della Cirenaica approvate con R. decreto 28 giugno 1928, n. 1673;

Sentito il Consiglio superiore coloniale;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono approvate le unite norme per il funzionamento delle Comunità israelitiche della Tripolitania e Cirenaica, viste, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Sono abrogate le disposizioni contrarie al presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 18 giugno 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE BONO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 agosto 1931 - Anno IX
Atti del Governo, registro 311, foglio 21. — MANCINI.

Norme per il funzionamento delle Comunità israelitiche della Tripolitania e della Cirenaica.

CAPO I.

Della costituzione delle Comunità.

Art. 1.

Le Comunità israelitiche della Tripolitania e della Cirenaica costituiscono corpi morali nel senso e per gli effetti dell'art. 2 del Codice civile.

Le Comunità conservano ogni diritto, proprietà e ragione ad esse spettanti.

Esse fanno parte della Unione delle Comunità israelitiche italiane ai sensi dell'art. 36 del R. decreto 30 ottobre 1930, n. 1731.

Art. 2.

Sono riconosciute come legalmente erette le Comunità di Tripoli e Bengasi, con circoscrizioni corrispondenti al territorio rispettivamente della Tripolitania e della Cirenaica.

Il riconoscimento di nuove Comunità potrà aver luogo per decreto Reale sulla istanza della maggioranza degli israeliti residenti in uno stesso territorio. Con lo stesso decreto Reale sarà determinata la giurisdizione territoriale della nuova Comunità.

Art. 3.

Le Comunità comprendono tutte le persone appartenenti al culto israelitico che abbiano residenza nella circoscrizione.

Art. 4.

Le Comunità della Tripolitania e della Cirenaica hanno lo scopo di provvedere ai bisogni del culto ed alla istruzione ed educazione religiosa.

Esercitano, inoltre, la beneficenza a favore degli ebrei poveri, hanno la sorveglianza sulle istituzioni israelitiche esistenti nella circoscrizione e le amministrano quando non siano provviste di propri amministratori. Esercitano altresì le pubbliche funzioni e i pubblici servizi che fossero ad esse delegati dalle leggi e dai regolamenti vigenti nelle Colonie; e possono, nei limiti delle disponibilità del proprio bilancio, provvedere anche alla istruzione civile secondo le norme che regolano la materia.

Possono, negli interessi degli israeliti della Comunità e con il consenso del Governo, gestire servizi di utilità pubblica, contrarre mutui per costruzione di case popolari ed altri stabilimenti di utilità pubblica, esercitare direttamente o per mezzo di apposito ente la colonizzazione in conformità delle disposizioni vigenti in materia.

CAPO II.

Degli organi della Comunità.

SEZIONE I.

Della Commissione amministratrice.

Art. 5.

Ogni Comunità è retta da una Commissione amministratrice composta di dodici o nove membri a seconda che gli israeliti appartenenti alla Comunità superino o meno il numero di 5000.

Il rabbino capo fa parte di diritto della Commissione con voto consultivo.

I componenti la Commissione sono eletti dagli israeliti della Comunità a norma degli articoli seguenti.

Art. 6.

Hanno diritto al voto per l'elezione della Commissione amministratrice tutti gli israeliti maschi cittadini italiani libici o metropolitani facenti parte della Comunità che abbiano compiuto 25 anni di età, sappiano leggere e scrivere la lingua italiana e paghino un contributo minimo di L. 50 nelle Comunità con più di 5000 componenti e di L. 25 nelle Comunità con 5000 o meno componenti, o abbiano conseguito un grado rabbinico o la licenza di scuola media superiore o equiparata.

I cittadini o sudditi stranieri sono elettori purchè facciano parte della Comunità da almeno cinque anni ed abbiano i requisiti di cui al comma precedente.

Sono esclusi dal voto coloro che si trovino in istato di interdizione o di inabilitazione per infermità di mente, i commercianti falliti, finchè duri lo stato di fallimento, coloro che si trovino in stato di interdizione dai pubblici uffici in seguito a condanna penale o in istato di ammonizione o di libertà vigilata, i confinati per motivi di polizia.

I condannati riabilitati sono ammessi all'esercizio del diritto di voto.

Art. 7.

Tutti gli elettori possono far parte della Commissione amministratrice.

I cittadini o sudditi stranieri non potranno però occupare un numero di posti superiore al terzo dei posti assegnati alla Commissione.

Art. 8.

Ogni anno, nel mese di aprile, a cura del presidente della Comunità si procede alla revisione della lista degli elettori.

Copia della lista riveduta sarà pubblicata mediante affissione per 15 giorni consecutivi all'albo della segreteria della Comunità ed a quelli delle sinagoghe principali.

Entro 10 giorni dalla scadenza del termine come sopra fissato per la pubblicazione è ammesso ricorso alla Commissione amministratrice.

Delle deliberazioni della Commissione amministratrice deve esser data notizia agli interessati i quali, entro 10 giorni dalla comunicazione, possono ricorrere al Governatore che decide definitivamente.

Art. 9.

Non possono far parte della Commissione coloro che ricevano uno stipendio dalla Comunità o dalle istituzioni che essa amministra o sussidia, i loro parenti od affini sino al terzo grado incluso, coloro che godano o i cui parenti o affini sino al suddetto grado godano sussidi di beneficenza da parte della Comunità stessa o delle istituzioni dalla medesima dipendenti, coloro che abbiano il maneggio del denaro della Comunità, che abbiano lite vertente con essa, che direttamente o indirettamente abbiano parte in servizi, somministrazione o appalti nell'interesse della Comunità.

Art. 10.

Non possono far contemporaneamente parte della Commissione i parenti od affini in linea retta ed i collaterali in secondo grado.

In caso di elezione, il membro che ha ottenuto minor numero di voti è escluso da quello che ne ha ottenuto un numero maggiore; e in caso di parità il più giovane dal più anziano.

Art. 11.

Il Governatore ha facoltà di annullare, per ragioni di ordine pubblico, la nomina di uno o più eletti.

Il provvedimento del Governatore è definitivo ed è preso con ordinanza motivata, previo assenso del Ministro per le colonie.

Art. 12.

I componenti la Commissione vengono eletti per sei anni; però ogni due anni la Commissione si rinnova per una terza parte.

Dopo il primo ed il secondo biennio successivi alle elezioni generali, il commissario o i commissari che cessano dall'ufficio sono designati dalla sorte.

I commissari uscenti sono rieleggibili.

Qualora, in conseguenza di vacanze, il numero dei commissari si riduca a meno di due terzi, si fa luogo a rinnovazione dell'intera Commissione.

Art. 13.

I ricorsi contro le elezioni si propongono alla Commissione entro dieci giorni da quello dell'avvenuta proclamazione degli eletti.

Le decisioni della Commissione sono comunicate agli interessati, i quali, nel termine di 10 giorni dalla comunicazione possono ricorrere al Governatore che decide definitivamente.

SEZIONE II.

Delle attribuzioni e del funzionamento della Commissione amministratrice.

Art. 14.

La Commissione amministratrice si riunisce quante volte occorre, ed almeno una volta al mese.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei commissari in carica e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

A parità di voti, prevale il voto del presidente.

Art. 15.

La Commissione amministratrice compie tutti gli atti necessari per l'amministrazione della Comunità e per il raggiungimento dei fini ad essa spettanti che non siano di competenza del presidente.

In particolare essa provvede:

a) alla nomina e revoca del rabbino capo, nonchè degli impiegati della Comunità e di tutte le istituzioni e servizi da essa amministrati;

b) all'approvazione dei regolamenti dei vari servizi od istituzioni;

c) all'approvazione della pianta organica degli impiegati e salariati;

d) all'approvazione del bilancio preventivo e del rendiconto;

e) alla determinazione del contributo obbligatorio globale e della tassa per i servizi religiosi;

f) alla gestione di tutti i dipendenti servizi ed istituti, che non abbiano amministrazione propria.

Art. 16.

La Commissione può delegare alcuni suoi membri alla sovraintendenza dei vari servizi della Comunità facendoli assistere, ove lo ritenga opportuno, da Comitati a ciò specialmente nominati, e dei quali possono far parte anche persone estranee alla Commissione.

Il delegato è di diritto il relatore, in seno alla Commissione, di tutte le questioni riferentisi al servizio affidatogli.

SEZIONE III.

Del presidente e del vice-presidente.

Art. 17.

Il presidente e il vice-presidente della Commissione amministratrice sono nominati dal Governatore fra i membri della Commissione su designazione della Commissione stessa.

Prima di entrare in funzione prestano giuramento di fedeltà dinanzi al Governatore.

Art. 18.

Il presidente è il capo della Comunità e la rappresenta.

Spetta al presidente:

a) convocare la Commissione amministratrice ed eseguirne le deliberazioni;

b) firmare i mandati di pagamento, i ruoli e gli ordini d'incasso;

c) vigilare sulle entrate, sulle spese e su tutti i servizi;

d) esercitare il potere disciplinare sugli impiegati;

e) nominare e licenziare i salariati.

In caso di urgenza il presidente adotta i provvedimenti di competenza della Commissione amministratrice, che siano necessari alla tutela degli interessi della Comunità, salvo a riferirne alla Commissione per la ratifica, nella sua prima adunanza.

In caso di impedimento o di assenza il presidente è sostituito dal vice-presidente al quale può delegare, permanentemente, alcune e, solo temporaneamente, tutte le proprie attribuzioni.

CAPO III.

Del rabbino capo.

Art. 19.

La direzione spirituale e la tutela degli interessi spirituali della Comunità spettano al rabbino capo.

Il medesimo esercita la sorveglianza sugli istituti per l'educazione e l'istruzione religiosa.

Art. 20.

Il rabbino capo deve essere cittadino italiano metropolitano ed è nominato per chiamata o per concorso.

Per la validità della deliberazione di nomina occorre l'intervento di almeno due terzi dei membri assegnati alla Commissione.

La nomina è resa esecutiva dal Governatore dinanzi al quale il rabbino capo presta giuramento prima di entrare in funzione.

CAPO IV.

Degli impiegati.

Art. 21.

La nomina del segretario amministrativo deve essere deliberata dalla Commissione amministratrice con l'intervento della maggioranza assoluta dei membri in carica.

Per essere nominato segretario amministrativo occorre essere cittadino italiano libico o metropolitano, avere almeno

25 anni di età, essere di buona condotta morale, civile e politica; professare la religione israelitica, ed essere fornito di licenza di scuola media superiore o equiparata.

Il segretario amministrativo ha la responsabilità dei servizi amministrativi e contabili della Comunità, sotto la direzione del presidente.

Assiste con voto consultivo alle sedute della Commissione e ne compila i verbali.

Conserva gli atti e i registri degli organi della Comunità, controfirma i mandati di pagamento, i ruoli e gli ordini di incasso.

CAPO V.

Della finanza e della contabilità.

SEZIONE I.

Del bilancio.

Art. 22.

Le entrate della Comunità sono costituite:

a) dalle rendite patrimoniali;

b) dai proventi delle tasse e dei diritti;

c) dalle oblazioni;

d) dai proventi delle sinagoghe;

e) dal complesso dei contributi degli appartenenti alla Comunità;

f) dagli eventuali sussidi del Governo.

Art. 23.

Le spese della Comunità comprendono i carichi patrimoniali e le erogazioni necessarie per il raggiungimento dei fini di essa.

Art. 24.

Il bilancio della Comunità è annuale; l'anno finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.

SEZIONE II.

Del contributo.

Art. 25.

La Commissione amministratrice, preparando il bilancio preventivo, stabilisce annualmente il contributo nella misura globale necessaria a pareggiare le spese e nomina una Commissione per l'incarico di procedere alla formazione del ruolo dei contribuenti.

Art. 26.

Il contributo colpisce tutti gli appartenenti alla Comunità in ragione del reddito complessivo di ciascuno di essi, dovunque si produca.

Il reddito della moglie si cumula con quello del marito.

Per la valutazione dei redditi si tiene conto, oltre che degli elementi noti risultanti dagli accertamenti per le imposte dirette, anche dei redditi che si possono fondatamente presumere in base al tenore di vita o ad altri indizi esteriori.

Nella determinazione del reddito imponibile si tiene conto delle condizioni famigliari del contribuente.

Art. 27.

Il contribuente che cessa di far parte della Comunità continua a pagare il contributo assegnatogli per l'anno in corso ed anche per il seguente, qualora il ruolo sia già stato reso esecutorio.

Art. 28.

La matricola dei contribuenti è pubblicata mediante deposito per 15 giorni consecutivi nella segreteria della Comunità. Di tale pubblicazione è dato avviso mediante affissione all'albo della segreteria e della sinagoga principale.

Nel caso di prima iscrizione o di variazione, è data comunicazione per iscritto a ciascun contribuente dell'ammontare del contributo per il quale è inscritto nella matricola.

Entro 20 giorni da quello della pubblicazione o della comunicazione il contribuente può presentare ricorso alla Commissione contro la determinazione dell'imponibile.

Entro 20 giorni dalla notificazione della decisione della Commissione amministratrice è ammesso il ricorso ad una Commissione di tre arbitri nominati fra i contribuenti, uno dalla Commissione amministratrice, uno dal ricorrente ed un terzo, di comune accordo, dai due arbitri di parte, e, in caso di disaccordo, dal rappresentante del pubblico ministero presso la Corte d'appello.

Contro le decisioni della Commissione arbitrale non è ammesso alcun gravame, salvo il ricorso all'autorità giudiziaria nei soli casi di violazione di legge.

Art. 29.

Il ruolo dei contribuenti è reso esecutorio dal Governatore e pubblicato per otto giorni nei modi stabiliti nella prima parte dell'articolo precedente.

Art. 30.

La riscossione dei contributi fissati nel ruolo ha luogo con le forme e con i privilegi stabiliti per la riscossione delle imposte municipali.

SEZIONE III.

Dell'impiego dei capitali.

Art. 31.

I capitali in denaro appartenenti alla Comunità e quelli che le sono affidati per determinati scopi possono essere impiegati soltanto in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato, o depositati presso un istituto di credito designato dal Governatore.

Un diverso impiego potrà essere deliberato dalla Commissione amministratrice per speciali considerazioni. In tal caso la deliberazione dovrà essere approvata dal Governatore.

Il servizio di cassa della Comunità deve essere affidato ad un istituto di credito da designarsi dal Governatore.

CAPO VI.

Della vigilanza e della tutela governativa.

Art. 32.

La vigilanza e la tutela sulle Comunità israelitiche della Tripolitania e della Cirenaica e sulle istituzioni di culto da esse dipendenti sono esercitate dal Governatore, al quale spetta pure la vigilanza sull'azione dell'Unione delle Comunità israelitiche italiane nei riguardi delle Comunità predette.

Art. 33.

Qualora gli organi amministrativi della Comunità non abbiano compiuto, nonostante l'invito ad essi rivolto, atti o provvedimenti di carattere obbligatorio, il Governatore provvede a darvi esecuzione a mezzo di un suo commissario.

Il Governatore può disporre ispezioni sull'andamento dell'amministrazione della Comunità.

Sono approvati dal Governatore:

1° il bilancio preventivo e il rendiconto;

2° i contratti di acquisto e di alienazione di beni immobili, l'accettazione o il rifiuto di lasciti e di donazioni;

3° le locazioni per un termine maggiore di nove anni;

4° le deliberazioni che importino trasformazioni di patrimonio od oneri continuativi o a tempo indeterminato a carico del bilancio della Comunità;

5° le deliberazioni con le quali vengono fissate o modificate le tasse e i diritti per i servizi religiosi;

6° i regolamenti organici dei servizi della Comunità.

Art. 34.

Per motivi di ordine pubblico o nell'interesse della Comunità il Governatore può sciogliere la Commissione amministratrice e incaricare dell'amministrazione della Comunità un commissario il quale non potrà durare in carica più di un anno.

Art. 35.

Contro gli atti e i provvedimenti amministrativi della Comunità e delle istituzioni che le sono affidate è ammesso, nel termine di 30 giorni, ricorso al Governatore che provvede in via definitiva.

Art. 36.

Sono applicabili alle istituzioni israelitiche sulle quali la Comunità ha la sorveglianza, gli articoli 32, 33 e 35 del presente ordinamento.

CAPO VII.

Disposizioni finali e transitorie.

Art. 37.

Il Governatore può, per ragioni e contingenze speciali, e previa autorizzazione del Ministro per le colonie, sospendere l'applicazione di quelle norme del presente ordinamento che si riferiscono alla elezione della Commissione amministratrice.

In tal caso la nomina dei componenti la Commissione è fatta dal Governatore fra i componenti la Comunità.

Art. 38.

Agli effetti della inscrizione nelle liste elettorali, i membri della Comunità che all'entrata in vigore del presente decreto abbiano compiuto 35 anni di età sono dispensati dall'obbligo di saper leggere e scrivere la lingua italiana.

Art. 39.

Per la durata di cinque anni dall'entrata in vigore del presente ordinamento il titolo di studio prescritto dall'art. 21 per la nomina a segretario amministrativo potrà essere sostituito dalla licenza di scuola media inferiore o professionale di primo grado.

Art. 40.

Per un triennio dall'entrata in vigore del presente decreto le funzioni di rabbino capo potranno essere affidate ad un cittadino libico, purchè fornito del titolo rabbinico.

Art. 41.

Il regolamento per l'applicazione del presente ordinamento sarà formulato dalla nuova Commissione amministratrice entro un anno dalla sua costituzione ed andrà in vigore dopo l'approvazione del Governatore.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le colonie:
DE BONO.

Numero di pubblicazione 1275.

REGIO DECRETO 28 maggio 1931, n. 967.

Aumento del contributo suppletivo di L. 800 per scuola liquidato a carico del comune di Negrar per il quinquennio 1929-1933.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 20 novembre 1930, n. 1919, col quale furono stabiliti i contributi scolastici suppletivi dovuti dai Comuni del Veneto, per il quinquennio 1° gennaio 1929-31 dicembre 1933, in applicazione dell'art. 55, lettera *b*), del testo unico delle leggi sull'istruzione elementare approvato con R. decreto 5 febbraio 1928, n. 577;

Veduto l'elenco delle scuole classificate e non classificate legalmente istituite ed esistenti nei Comuni della provincia di Verona al 1° gennaio 1929, elenco compilato dal Regio provveditore agli studi di Venezia, dal quale risulta che nel comune di Negrar esistevano dodici posti d'insegnante;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il contributo che il comune di Negrar, della provincia di Verona, deve versare annualmente alla Regia tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 55, lettera *b*), del testo unico delle leggi sull'istruzione elementare, approvato con R. decreto 5 febbraio 1928, n. 577, è elevato a L. 9600 per il quinquennio 1° gennaio 1929-31 dicembre 1933.

Art. 2.

L'elenco annesso al R. decreto 20 novembre 1930, n. 1919, è rettificato, nella parte relativa al comune di Negrar, come all'unito elenco.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 maggio 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

GIULIANO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 agosto 1931 - Anno IX
Atti del Governo, registro 311, foglio 31. — MANCINI.

ELENCO delle somme che i Comuni sottoindicati devono annualmente versare alla R. Tesoreria dello Stato, per il quinquennio 1° gennaio 1929-31 dicembre 1933, in applicazione dell'art. 55, lettera b, del T. U. delle leggi sull'istruzione elementare, approvato con R. D. 5 febbraio 1928, n. 577.

Numero d'ordine	COMUNI	Ammontare annuo del contributo approvato col Regio decreto 20-11-1930, n. 1919			Ammontare annuo del contributo risultante dalla nuova liquidazione a decorrere dal 1°-1-1929		
		Numero dei posti di scuole classificate e non classificate legalmente istituiti in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune		Numero dei posti di scuole classificate e non classificate legalmente istituiti in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune	
			Per ogni posto d'insegnante di scuola classificata o non classificata legalmente istituito	Totale		Per ogni posto d'insegnante di scuola classificata o non classificata legalmente istituito	Totale
	I. — Provincia di VERONA.						
1	Negrar. . . .	8	800	6400	12	800	9600

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze: MOSCONI.

Il Ministro per l'educazione nazionale: GIULIANO.

Numero di pubblicazione 1276.

REGIO DECRETO-LEGGE 16 agosto 1931, n. 980.

Modificazione al regime doganale del frumento, del granturco bianco e di taluni prodotti derivati.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la tariffa generale dei dazi doganali approvata con R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, e successive modificazioni;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di modificare il regime doganale del frumento e dei prodotti derivati;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quelli per le corporazioni e per l'agricoltura e le foreste;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A partire dalla data dell'entrata in vigore del presente decreto, il dazio generale sul frumento, voce 64 della tariffa doganale, è stabilito in L. 75 per quintale.

Art. 2.

In correlazione all'aumento di cui al precedente articolo, nella tariffa generale dei dazi doganali sono introdotte le seguenti modificazioni:

Numero e lettera della tariffa	Denominazione delle merci	Unità	Dazio base Lire	Coefficiente di maggiorazione
67	Granturco:			
a	bianco.	Quintale	75 —	—
70	Farine:			
a	di frumento	id.	112,35	—
e	di granturco bianco . . .	id.	112,35	—
71	Semolino	id.	130,10	—
72	Paste di frumento	id.	131,95	—
73	Pane e biscotto di mare . . .	id.	131,95	—

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge e il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 16 agosto 1931 - Anno IX.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — MOSCONI — BOTTAI — ACERBO.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 agosto 1931 - Anno IX
Atti del Governo, registro 311, foglio 45. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 1277.

REGIO DECRETO 1° giugno 1931, n. 964.

Trasformazione del fine inerente al patrimonio del Monte di pietà di Lagonegro.

N. 964. R. decreto 1° giugno 1931, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, il fine inerente al patrimonio del Monte di pietà di Lagonegro viene trasformato a favore della Congregazione di carità del luogo, con l'obbligo di erogare le rendite derivanti da detto patrimonio a scopo elemosiniero.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 agosto 1931 - Anno IX

Numero di pubblicazione 1278.

REGIO DECRETO 21 maggio 1931, n. 965.

Approvazione del nuovo statuto dell'Accademia Clementina.

N. 965. R. decreto 21 maggio 1931, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, viene approvato il nuovo statuto dell'Accademia Clementina.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 agosto 1931 - Anno IX

Numero di pubblicazione 1279.

REGIO DECRETO 12 giugno 1931, n. 966.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica per la Regia accademia di belle arti e per il Regio liceo artistico di Napoli.

N. 966. R. decreto 12 giugno 1931, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Cassa scolastica per la Regia accademia di belle arti e per il Regio liceo artistico di Napoli denominata « Cassa scolastica Mattia Limoncelli » viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *agosto* 1931 - *Anno IX*

Numero di pubblicazione 1280.

REGIO DECRETO 25 giugno 1931, n. 968.

Autorizzazione all'Istituto dei ciechi di Milano ad accettare una eredità.

N. 968. R. decreto 25 giugno 1931, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, l'Istituto dei ciechi di Milano, viene autorizzato ad accettare con beneficio d'inventario l'eredità disposta a suo favore dalla signora Riva Aida in Pogliani.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *agosto* 1931 - *Anno IX*

DECRETI PREFETTIZI:

Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 1325 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Bartolich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bartolich Emilio, figlio del fu Giuseppe e di Angela Bartolich, nato a Caroiba l'11 marzo 1917 e abitante a Pisino, piazza Diaz n. 122, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bartoli ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 7 agosto 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(4734)

N. 765 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Bartulich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bartulich Matteo, figlio di Giovanni e di Giovanna Gregorovich, nato a Gimino il 4 luglio 1901 e abitante a Peroi (Pola) n. 8, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bartoli ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Giovanna Rudan di Antonio e di Oliva Rose, nata a Gimino il 6 marzo 1903 ed alla figlia Natalia, nata a Peroi (Pola) il 22 dicembre 1926.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 13 giugno 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(4735)

N. 785 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che i cognomi « Bacotich » e « Pulich » sono di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge devono riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

I cognomi della signora Bacotich Anna, figlia di Pulich Paolo e della fu Anna Palmich, nata a Laurana il 16 maggio 1885 e abitante a Pola, via Madonna delle Grazie, 136, sono restituiti, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bacotti » e « Pulli » (Bacotti Anna nata Pulli).

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 28 maggio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(4732)

N. 184 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Bellussich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bellussich Giovanni, figlio del fu Simone e di Lucia Zuccon, nato a Pola il 7 settembre 1872, e abitante a Pola, via Rossandra, n. 46, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bellussi ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Caterina Miletich fu Matteo e fu Caterina Dusman, nata a S. Martino (Albona) il 22 febbraio 1882 ed ai figli nati a Pola: Giovanna Caterina, il 20 marzo 1906; Antonia, il 27 giugno 1907; Alessandro Ermenegildo, il 10 agosto 1910; Andrina, il 27 aprile 1913; Giovanni, il 1° gennaio 1915; Goffredo, il 21 maggio 1918; Carlo, il 13 febbraio 1920; Natalina, il 17 dicembre 1904.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 8 maggio 1930 - Anno XIII

Il prefetto: LEONE.

(4745)

N. 717 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Bencich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bencich Pietro, figlio del fu Silvestro e della fu Caterina Fachin (Facchin), nato a Portole il 3 luglio 1858 e abitante a Portole, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Benci ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Visintin Caterina fu Angelo e fu Visintin Caterina, nata a Portole il 19 marzo 1868, ai figli nati a Portole: Giacomo, il 5 maggio 1906; Giuseppe, il 9 gennaio 1884; alla nuora moglie del figlio Giuseppe, Blaschich Giuseppina fu Pietro e di Visintin Giuseppina, nata a Portole il 30 novembre 1903, nonchè ai nipoti, figli di Giuseppe e di Blaschich Giuseppina, nati a Portole: Giuseppe, il 19 novembre 1924; Maria, il 27 novembre 1925. Giovanna, il 27 novembre 1925; Giovanni il 22 settembre 1928.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 27 maggio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(4737)

N. 1251 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Bussanich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bussanich Giovanni figlio di Antonio e di Elena Scrivanich, nato a Lussinpiccolo il 25 gennaio 1895 e abitante a Pola, via del Belgio n. 8, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bussani ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Maria Smocovich di Antonio e di Francesca Kuharich, nata a Pola il 10 luglio 1899, ed ai figli: Ferruccio, nato a Lussinpiccolo l'8 agosto 1921; Aurelio, nato a Pola il 24 marzo 1922; Leonella, nata a Pola il 27 luglio 1923.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 14 giugno 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(4751)

N. 1262 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Buzich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Buzich Vittorio figlio di Antonio e di Lucia Zanfabro, nato a Valle d'Istria il 5 aprile 1901 e abitante a Pola, via Bradamante n. 3, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Buzzi ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Maria Marfan di Matteo e di Giovanna Bason, nata a Pola il 5 gennaio 1905, ed al figlio Giordano-Bruno, nato a Gallesano (Pola) l'8 dicembre 1922.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 14 giugno 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(4752)

N. 798 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Chersich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Chersich Francesco, figlio del fu Timoteo e della fu Maddalena Paliaga, nato a Parenzo il 20 settembre 1862 e abitante a Parenzo, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Chersi ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Lucia Bernardi fu Francesco e fu Giacomina Argentin, nata a Pirano il 3 dicembre 1870 ed ai figli nati a Parenzo: Giusto, il 25 maggio 1902: Margherita, l'8 marzo 1905; Mario il 22 maggio 1896, nonchè alla nuora, moglie del figlio Mario, Caterina Ruzzier di Cristoforo e di Italia Maccari, nata a Pirano il 2 gennaio 1897 ed al nipote Lucio figlio di Mario Chersich e di Caterina Ruzzier, nato a Parenzo il 9 ottobre 1921.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 7 agosto 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(4755)

N. 1486 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Brainich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Brainich Giuseppe figlio di Antonio e della fu Giovanna Colarich, nato a Capodistria il 25 novembre 1887, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Braini ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Anna Marchesich di Giovanni e di Maria Glavina, nata a Monte di Capodistria il 21 settembre 1888; ed ai figli nati a Sermino di Capodistria: Mario, il 21 novembre 1909; Giuseppe, l'8 novembre 1910; Vittorio, il 29 ottobre 1914; ed al padre Brainich Antonio fu Michele e fu Maria Bertoch, nato a Bossamarino di Capodistria il 27 aprile 1859.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 8 maggio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(4753)

N. 672 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Bellich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bellich Giulio-Eugenio, figlio del fu Giovanni e Antonia Golia, nato a Fasslia (Pola) il 22 agosto 1896 e abitante a Montegrande n. 412 (Pola), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Belli ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Antonia Bernobich di Giovanni e di Apollonia Bernobich, nata a Montona il 30 settembre 1901, al fratello Antonio, nato a

Pola il 1° aprile 1901 ed alla sorella Giovanna nata a Pola il 2 marzo 1905.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 1° maggio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(4744)

N. 1056 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal sig. Cipollovich don Tomaso fu Cristoforo;

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494 con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli art. 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Buie d'Istria e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al sig. Cipollovich don Tomaso fu Cristoforo e della fu Maria Clementina Mason, nato a Presto (Jugoslavia) il 17 agosto 1864 e residente a Carsette (Buie d'Istria), di condizione sacerdote, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da « Cipollovich » in « Cipollini ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 31 luglio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(4756)

N. 666 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Coslovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Coslovich Antonio, figlio di Antonio e di Caterina Valich-Clun, nato a S. Lorenzo di Daila (Umago) il 16 maggio 1888 e abitante a Fasana n. 147, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Coslovi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche ai figli nati dall'or defunta Luigia Clabot: Pietro, nato a Umago il 23 giugno 1907, nati a Fasana: Dino, il 27 aprile 1918; Isidoro, il 18 febbraio 1920; Giuseppe, il 10 luglio 1921; Maria, nata a Pola il 6 agosto 1923.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 20 maggio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(4759)

N. 662 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Coslian » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Coslian Michele, figlio del fu Gregorio e della fu Fosca Chersich, nato a Lavarigo l'11 agosto 1867 e e abitante a Lavarigo (Pola) n. 14, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cosliani ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 20 maggio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(4757)

N. 667 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Coslovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Coslovich Antonio, figlio del fu Pietro e della fu Maria Cociancich, nato a Dillizzi-Paugnano il 20

luglio 1873 e abitante a Pola, via Domenico Rossetti n. 19, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Coslovi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Antonia Faraguna, nata a Ripenda (Albona) il 13 aprile 1882, ed ai figli nati a Pola: Giuseppe, l'8 luglio 1901; Elda, il 16 ottobre 1907.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 20 maggio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(4758)

N. 666 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Coslovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Coslovich Antonio, figlio di Antonio e di Caterina Valich-Clun, nato a San Lorenzo di Daila (Umago) il 16 maggio 1888 e abitante a Fasana n. 147, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Coslovi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche ai figli nati dall'or defunta Luigia Clabot: Pietro, nato a Umago il 23 giugno 1907; nati a Fasana: Dino, il 27 aprile 1918; Isidoro, il 18 febbraio 1920; Giuseppe, il 10 luglio 1921; Maria, nata a Pola il 6 agosto 1923.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 20 maggio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(4760)

N. 665 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che i cognomi « Cossich » e « Sidarich » sono di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge devono riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

I cognomi della signora Cossich ved. Lucia, figlia del fu Lorenzo Sidarich e della fu Maria Fabri, nata a Gallesano (Pola) il 26 aprile 1858 e abitante a Pola, via Sissano n. 2, sono restituiti, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cossi » e « Sidari » (Cossi ved. Lucia nata Sidari).

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 20 maggio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(4764)

N. 668 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Coslovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Coslovich Martino figlio del fu Giorgio e della fu Caterina Coslovich, nato a Umago il 18 marzo 1862 e ebitante a Fasana n. 147, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Coslovi ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 20 maggio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(4763)

N. 15 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Wanek » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Wanek Vincenzo, figlio del fu Giuseppe e di Regina Ongaro, nato a Trieste il 24 agosto 1897 e abitante a via Epulo, 34, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Vanni ».

Il presente decreto, a cura del Capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 4 giugno 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(4825)

N. 130 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Sepich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Sepich Marco, figlio del fu Antonio e della fu Marussich Antonia, nato a Novacco di Montona il 29 settembre 1878 e abitante a Montona, di condizione guardia fili, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Seppi ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 28 maggio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(4809)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per l'agricoltura e le foreste ha presentato all'Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati, con lettere in data 12 agosto 1931-IX, i seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del R. decreto-legge 12 giugno 1931, n. 898, col quale viene aumentato di L. 1.500.000 lo stanziamento di L. 500.000 del capitolo 80-*ter* del bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Conversione in legge del R. decreto-legge 19 marzo 1931, n. 693, recante riduzione degli onorari notarili per le operazioni di credito agrario;

Conversione in legge del R. decreto-legge 12 giugno 1931, n. 896, col quale è stato disposto il prolungamento del periodo di restituzione dei prestiti cerealicoli ratizzati nelle Provincie pugliesi e lucane;

Conversione in legge del R. decreto-legge 15 maggio 1931, n. 632, relativo alla ratizzazione dei prestiti agrari di esercizio.

(5799)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

A termini dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il 10 agosto 1931-IX è stato presentato alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto 23 marzo 1931, n. 803, riguardante l'estensione al personale delle Nuove costruzioni ferroviarie delle norme contenute nel R. decreto 24 novembre 1930, n. 1596.

(5798)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

DIREZIONE GENERALE DEL LAVORO ITALIANO ALL'ESTERO

Noli massimi di terza classe pel trasporto degli emigranti durante il terzo quadrimestre 1931.

IL DIRETTORE GENERALE

Visto l'art. 31 del testo unico della legge sull'emigrazione, approvato con R decreto 13 novembre 1919, n. 2205, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473;
Visto il R. decreto 28 aprile 1927, n. 628;
Raccolte le proposte dei vettori;
Sentito il parere della Direzione generale della marina mercantile e dei Consigli provinciali dell'economia delle più importanti città marittime italiane;
Tenuto conto delle informazioni pervenute dai Regi ispettori di emigrazione nonchè di quelle comunicate dai Regi consoli sul corso dei noli nei principali porti stranieri;
Avuto riguardo alla classe ed alla velocità dei piroscafi ed alla qualità dei trasporti;

Determina:

Art. 1.

I noli massimi che i vettori potranno adottare per la 3ª classe dai porti di Genova, Napoli, Palermo, durante il terzo quadrimestre del 1931, rimangono immutati nella misura fissata per il secondo quadrimestre dell'anno 1931.

Art. 2.

Per i trasporti dal porto di Trieste, tanto per il Nord che per il Centro e Sud-America, i noli di cui all'articolo precedente subiranno un aumento di L. 150 a posto, meno che per i piroscafi appartenenti alla terza categoria.

Art. 3.

I noli da praticarsi sulla linea dell'Australia e su altre linee poco frequentate saranno stabiliti con separate determinazioni, tenuto conto delle caratteristiche dei piroscafi, delle condizioni generali dell'armamento e del traffico, come pure dell'andamento dei cambi.

Art. 4.

La categoria dei piroscafi viene confermata, in via provvisoria, conforme alla tabella, di cui all'art. 4 della precedente determinazione riguardante i noli massimi per il primo quadrimestre 1930.

Roma, agosto 1931 - Anno IX

Il direttore generale: LOJACONO.

(5800)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

DIREZIONE GENERALE DELLE ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI.

Ufficio della Proprietà intellettuale.

ELENCO n. 6/1931 degli attestati di privativa per modelli e disegni di fabbrica pubblicati per gli effetti dell'art. 2 della legge 30 agosto 1868, n. 4578.

DATA del deposito della domanda	TITOLARE e sua residenza	TITOLO	Numero del registro attestati
7 luglio 1930	Società Anonima Nastri e Treccie, ad Origgio (Varese).	Pizzo uso tombolo (disegno).	8101
7 » »	Società Anonima Nastri e Treccie, ad Origgio (Varese).	Pizzo uso tombolo (disegno).	8102
9 » »	Fiat Soc. An., a Torino.	Piastrina per attacco del sopporto elastico al nastro del freno sulla trasmissione di autoveicoli (modello).	8103
9 » »	Fiat Soc. An., a Torino.	Molla per richiamo per il freno sulla trasmissione di autoveicoli (modello).	8104
9 » »	Fiat Soc. An., a Torino.	Manicotto per la registrazione del freno sulla trasmissione di autoveicoli (modello).	8105
9 » »	Fiat Soc. An., a Torino.	Bocciolo per comando del freno sulla trasmissione di autoveicoli con guida a sinistra (modello).	8106
9 » »	Fiat Soc. An., a Torino.	Bocciolo per il comando del freno sulla trasmissione di autoveicoli con guida a destra (modello).	8107
9 » »	Fiat Soc. An., a Torino.	Perno della leva di comando del freno sulla trasmissione di autoveicoli con guida a destra (modello).	8108
9 » »	Fiat Soc. An., a Torino.	Leva per il comando del freno sulla trasmissione di autoveicoli con guida a destra (modello).	8109
9 » »	Fiat Soc. An., a Torino.	Leva per il comando del freno sulla trasmissione di autoveicoli con guida a sinistra (modello).	8110
9 » »	Fiat Soc. An., a Torino.	Forcellino per il tirante di comando del freno sulla trasmissione di autoveicoli (modello).	8111
9 » »	Fiat Soc. An., a Torino.	Bocciolo fisso per il comando del freno sulla trasmissione di autoveicoli con guida a destra (modello).	8112
9 » »	Fiat Soc. An., a Torino.	Bocciolo fisso per il comando del freno sulla trasmissione di autoveicoli con guida a sinistra (modello).	8113
9 » »	Fiat Soc. An., a Torino.	Pignone con alberino di comando per il tachimetro di autoveicoli (modello).	8114
9 » »	Fiat Soc. An., a Torino.	Pignone conico della trasmissione di autoveicoli (modello).	8115
9 » »	Fiat Soc. An., a Torino.	Corona conica per il differenziale di autoveicoli (modello).	8116
9 » »	Fiat Soc. An., a Torino.	Leva per il comando dei freni delle ruote posteriori di autoveicoli (modello).	8117
9 » »	Fiat Soc. An., a Torino.	Staffa per molle posteriori di autoveicoli (modello).	8118
9 » »	Fiat Soc. An., a Torino.	Asse per il rimando dei freni delle ruote di autoveicoli (modello).	8119

DATA del deposito della domanda	TITOLARE e sua residenza	TITOLO	Numero del registro attestati
9 luglio 1930	Fiat Soc. An., a Torino.	Leva per il rimando dei freni delle ruote di autoveicoli (modello).	8120
9 » »	Fiat Soc. An., a Torino.	Tirante per rimando dei freni delle ruote anteriori di autoveicoli (modello).	8121
9 » »	Fiat Soc. An., a Torino.	Tirante anteriore per il comando dei freni delle ruote posteriori di autoveicoli (modello).	8122
9 » »	Fiat Soc. An., a Torino.	Leva per il rimando dei freni alle ruote anteriori di autoveicoli (modello).	8123
9 » »	Fiat Soc. An., a Torino.	Tirante posteriore per il comando dei freni delle ruote posteriori di autoveicoli (modello).	8124
9 » »	Fiat Soc. An., a Torino.	Serbatoio anteriore del combustibile di autoveicoli (modello).	8125
9 » »	Fiat Soc. An., a Torino.	Molla di richiamo dei tiranti di comando dei freni delle ruote posteriori di autoveicoli (modello).	8126
11 » »	Fiat Soc. An., a Torino.	Disco completo per l'innesto a frizione di autoveicoli (modello).	8127
11 » »	Fiat Soc. An., a Torino.	Asticina scorrevole per l'arresto della leva a mano di comando del freno di autoveicoli con guida a destra (modello).	8128
11 » »	Fiat Soc. An., a Torino.	Asticina scorrevole per arresto della leva a mano di comando del freno di autoveicoli con guida a sinistra (modello).	8129
11 » »	Fiat Soc. An., a Torino.	Braccio per la leva a mano per il comando del freno di autoveicoli con guida a sinistra (modello).	8130
11 » »	Fiat Soc. An., a Torino.	Braccio per la leva a mano per il comando del freno di autoveicoli con guida a destra (modello).	8131
11 » »	Fiat Soc. An., a Torino.	Tirante per il comando del freno sulla trasmissione di autoveicoli (modello).	8132
11 » »	Fiat Soc. An., a Torino.	Perno per biscottini delle molle anteriori di autoveicoli (modello).	8133
11 » »	Fiat Soc. An., a Torino.	Perno anteriore per molle anteriori di autoveicoli (modello).	8134
11 » »	Fiat Soc. An., a Torino.	Astuccio per manovella di avviamento per autoveicoli (modello).	8135
11 » »	Fiat Soc. An., a Torino.	Dispositivo di collegamento dei tiranti di comando dei freni delle ruote posteriori di autoveicoli (modello).	8136
19 » »	Tuck-Tite Lock & Fastener Co. Ltd., a Londra.	Gancio con fermaglio a molla (modello).	8137
3 » »	D'Acunto Antonio, a Salerno.	Bottiglia per bibite gassate (modello).	8138
11 » »	Fiat Soc. An., a Torino.	Attacco elastico posteriore per motore di autoveicoli (modello).	8139
17 » »	Ditta Mezzadri & Merli, a Milano.	Borsa per la spesa riducibile a borsetta per signora (modello).	8140
22 » »	Ditta Dottor Luciano De Franco & Co., a Catania.	Bottiglia per bibite gassate (modello).	8141
22 » »	Jos. u. Leop. Quittner Aktiengesellschaft, a Vienna.	Poltrona (modello).	8142
22 » »	Ditta F.lli Cigada & Co, a Milano.	Copripiatto (modello).	8143
22 » »	Jos. u. Leop. Quittner Aktiengesellschaft, a Vienna.	Poltrona (modello).	8144

DATA del deposito della domanda	TITOLARE e sua residenza	TITOLO	Numero del registro attestati
19 luglio 1930	Ellena Francesco, a Torino.	Macchina per fabbricare paste alimentari (modello).	8145
19 » »	Pastore Carlo Francesco, a Torino.	Macchina per impacchettare (modello).	8146
23 » »	Parodi Giuseppe, a Genova-Voltri.	Portavasi (modello).	8147
31 » »	Anciens Etablissements Duverdrey & Bloquel, a Saint-Nicolas d'Aliermont (Francia).	Orologio a sveglia (modello).	8148
26 » »	Soc. An. Industrie Nippo-Cinesi, Bordoli & Giacobino, a Bologna.	Ventaglio (disegno).	8149
26 » »	Soc. An. Industrie Nippo-Cinesi, Bordoli & Giacobino, a Bologna.	Ventaglio (disegno).	8150

Roma, 25 aprile 1931 - Anno IX

Il direttore: A. JANNONE.

(5784)

CONCORSI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concorso a posti di consigliere di Legazione.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto l'art. 5 del decreto Ministeriale 30 giugno 1927 e successiva aggiunta di cui al decreto Ministeriale 5 maggio 1931, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 luglio 1931, n. 155, circa le norme transitorie per l'applicazione della legge 2 giugno 1927, n. 862, sull'ordinamento della carriera diplomatico-consolare;

Determina:

Art. 1.

È aperto un concorso per meriti e per esame a posti di consigliere di Legazione tra i primi segretari di Legazione di 1ª classe, aventi due anni di grado e che non abbiano superato il concorso di cui all'art. 3 della legge 2 giugno 1927, n. 862, sull'ordinamento della carriera diplomatico-consolare.

Art. 2.

L'ammissione al concorso dei primi segretari di Legazione di 1ª classe aventi i requisiti prescritti sarà disposto direttamente dal Ministro. Il candidato che intendesse ritirarsi dall'esame dovrà darne comunicazione telegrafica al Ministero. Se ciò avrà luogo dopo la diramazione del tema, esclusi i casi di forza maggiore riconosciuti dal Ministro con suo giudizio insindacabile, il ritiro dall'esame dovrà considerarsi inidoneità.

Art. 3.

Il giudizio della Commissione giudicatrice sarà pronunciato in base:

a) al servizio prestato dal funzionario ed alle sue attitudini a uffici direttivi;

b) alle benemerenze di guerra ed ai lavori di ufficio e documenti che il candidato creda di presentare o indicare;

c) al tema che verrà assegnato e svolto dal candidato entro il termine di venti giorni dalla data in cui esso avrà ricevuto comunicazione del tema stesso.

Art. 4.

La Commissione giudicatrice è costituita, in base all'art. 8 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2803, dalla Commissione di avanzamento per la carriera diplomatico-consolare; cui saranno aggregati il cav. di gr. cr. conte Gerolamo Naselli, consigliere di Stato, ed il prof. on. Pietro De Francisci, ordinario alla Regia università di Roma.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 agosto 1931 - Anno IX

Il Ministro: GRANDI.

(5808)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato G. C.